



ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36

OGGETTO :

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014).

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18** e minuti **30** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Fabio Stefano BRUNO FRANCO	Sindaco	X	
Romano BAGNUS	Vice Sindaco	X	
Mara MAURINO	Assessore	X	
Gianfranco LATINO	Assessore	X	
Massimo TURAGLIO	Assessore	X	
Totale		5	

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott. Carmelo Mario BACCHETTA Segretario Comunale.

Il Signor Fabio Stefano BRUNO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 C. 612 LEGGE 190/2014)

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
- tutela della concorrenza e del mercato.

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 36 in data 23/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Dott. Carmelo Mario BACCHETTI

Fabio BRUNO BRANCO



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

cap. 12031

TEL. 0175 391121

FAX 0175 392790

www.comune.bagnolo.cn.it

e-mail certificata comune.bagnolo.cn@legalmail.it

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE
(ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA LEGGE
190/2014)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23/03/2015

INDICE

1. PREMESSA

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE.

3. OPERAZIONI

4. FINALITA' ISTITUZIONALI

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

**5.2 LE PARTECIPAZIONI, ASSOCIAZIONI, CONVENZIONI, UNIONI,
CONSORZI**

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

7. *RELAZIONE TECNICA*

1. PREMESSA

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione

del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITA' ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di BAGNOLO PIEMONTE partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società INFERNOTTO ACQUA S.r.l. con una quota diretta del 50%;
2. Società CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI S.C.R.L. (CO.GE.SI S.C.R.L.) con una quota, detenuta indirettamente, del 2,50%;
3. Società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.r.l. (A.T.L.) con una quota diretta del 0,54%;
4. ENTE FIERA della PIETRA, con una quota diretta del 90,00%;

5.2 PARTECIPAZIONI, ASSOCIAZIONI, CONVENZIONI, UNIONI, CONSORZI

Il comune di BAGNOLO PIEMONTE, fa parte

1. dell'Unione Montana tra i Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte, denominata UNIONE MONTANA BARGE – BAGNOLO: In data 09/04/2014 e 08/04/2014 i Consigli Comunali di Barge e di Bagnolo Piemonte, con separati rispettivi provvedimenti nn. 14 e 2, deliberavano di costituire l'Unione Montana Barge Bagnolo; l'atto costitutivo del nuovo ente veniva sottoscritto in data 24/04/2014. Successivamente il 31/07/2014 con nota prot. n. 8656/DB0501 e l'11/09/2014 con nota prot. 9653/DB0501 la Regione Piemonte osservava talune difformità rispetto ad alcuni degli elementi essenziali che lo statuto dell'Unione Montana deve contenere ai sensi sia del Testo Unico Enti Locali sia della L.R. 11/2012, a tutt'oggi in corso di approfondimento;
2. della Comunità Montana VALLI DEL MONVISO;

Il comune partecipa:

a) al Consorzio MONVISO SOLIDALE, il quale, in attuazione della L.R. 1/2004, gestisce le funzioni sociali e assistenziali di competenza dei comuni e riveste natura obbligatoria ai sensi dell'art. 21 della L.R. 12/2008, con una quota del 3,40%.

b) al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (C.S.E.A.), il quale svolge le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali e riveste natura obbligatoria ai sensi della normativa regionale, con una quota del 3,43%;

c) al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Po (B.I.M.), il quale provvede alla amministrazione e gestione dei sovraccanoni a carico degli utilizzatori delle risorse idriche locali per la produzione di energia elettrica, a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni ed a opere di sistemazione montana. E' consorzio obbligatorio ai sensi della legge 27.12.1953, n.959, e del decreto prefettizio del 15.5.1956, n. 6650; il Comune non ha una quota di partecipazione del Consorzio, ma è solo stata quantificata la misura del riparto dei sovraccanoni idroelettrici, pari a 5/96;

d) al Consorzio ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI CUNEO, il quale svolge funzioni di promozione della conoscenza e dello studio della storia e della società contemporanea; raccoglie, ordina, mette a disposizione degli studiosi, delle scuole ecc... le fonti per lo studio della storia e della società contemporanea; svolge consulenza ed assistenza agli enti aderenti per l'organizzazione di manifestazioni culturali e di approfondimento e divulgazione legate alle problematiche di cui l'ente si occupa, con una quota del 0,91%;

e) al Consorzio PIETRA DI LUSERNA, COLTIVAZIONE DI BAGNOLO PIEMONTE, il quale, tra i suoi obiettivi, ha la valorizzazione, la promozione e l'esportazione del nome della pietra estratta nel Comune di Bagnolo Piemonte e del Comune e del territorio comunale stesso, tramite, tra l'altro, la partecipazione a mostre, fiere nazionali ed internazionali. Il Consorzio, inoltre, ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare nella realizzazione delle prossime edizioni della fiera della pietra, secondo le esigenze dell'ente organizzatore ed entro i limiti delle possibilità del Consorzio medesimo. Il Comune non ha una quota di partecipazione del Consorzio, ma aderisce in veste di socio sostenitore;

f) alla Fondazione "Principessa Maria Pia", la quale gestisce una Scuola dell'Infanzia paritaria con annessa sezione primavera. Il Comune non ha una quota di partecipazione della Fondazione, ma eroga un contributo annuale vincolato alla convenzione stipulata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2013;

g) all'I.P.A.B. "D. Bertone", il quale è un'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza – assistenza anziani. Il Comune non ha una quota di partecipazione dell'Istituzione.

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. SOCIETÀ INFERNOTTO ACQUA S.R.L.

La Società INFERNOTTO ACQUA S.r.l. è di proprietà del comune per il 50,00%.

E' stata costituita con:

- deliberazioni del Consiglio Comunale n.4 in data 30 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Società Univalli S.r.l. – Risorse e Sviluppo – Determinazioni*" e n. 14 in data 21 marzo 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "*Approvazione Statuto Società a r.l. a partecipazione pubblica Barge-Bagnolo*";
- a seguito della sottoscrizione dell'atto di cessione di quote dai Comuni di Rorà e Luserna S. Giovanni ai Comuni di Barge e Bagnolo P.te, si è venuta di fatto a creare una nuova Società a responsabilità limitata denominata, in accordo con il Comune di Barge, "INFERNOTTO ACQUA S.R.L.", il cui capitale sociale risulta ripartito al 50% al Comune di Barge e al 50% al Comune di Bagnolo P.te;
- atto notarile Rep. 196412/34380 del 27/03/2006, a seguito mutamento compagine sociale, è stata modificata la denominazione della Società "Univalli S.r.l. – Risorse e Sviluppo" in "Infernotto Acqua

S.r.l." nonché variata l'attività che costituisce oggetto sociale, prevedendo l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato tra i Comuni di Barge e Bagnolo.

Successivamente con atto consiliare nr.25 in data 28 marzo 2006 ad oggetto "*Affidamento in house del servizio idrico integrato*" veniva disposto di affidare "in house" il servizio idrico integrato, ricorrendo alla Società Infernotto Acqua S.r.l. identificabile in società interamente pubblica, coerentemente con i parametri di funzionalità previsti dalla L.R. 13/97, la cui gestione, operatività e funzionalità sono disciplinati da apposita convenzione di servizio approvata con lo stesso atto;

In particolare la società si occupa di: Impianto e gestione del servizio idrico integrato degli enti soci riconosciuto dall'Autorità d'Ambito di Cuneo.

La Società INFERNOTTO ACQUA S.r.l., consente la riorganizzazione del servizio in un ambito sovracomunale come previsto dalla vigente legislazione di settore, senza perdere il collegamento con il territorio, in modo da garantire il mantenimento degli standard qualitativi delle prestazioni rese all'utenza.

In ogni caso, la scelta di tale forma di gestione è stata effettuata, in accordo con il Comune di Barge, con la finalità di mantenere quanto più possibile sotto lo stretto controllo del comune la gestione di tale essenziale servizio, non essendo più possibile, in ossequio alla normativa vigente, il mantenimento della gestione in economia del servizio idrico.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, in quanto è indispensabile per l'erogazione del servizio idrico.

Dall'esame dei Bilanci/Stato patrimoniale 2013, risultano debiti nei confronti del Comune di Bagnolo Piemonte al 31/12/2014 per euro 167.015,12 (Iva esclusa).

Dall'analisi tecnica effettuata sulla struttura e sui bilanci della società secondo i seguenti criteri:

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili

INFERNOTTO ACQUA S.r.l. è una società indispensabile per l'erogazione dei servizi pubblici locali, nella fattispecie erogazione del servizio idrico.

Tra le azioni da intraprendere:

- a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
- c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
- d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento

nessuna delle opzioni evidenziate risulta percorribile in quanto le spese di personale e i beni strumentali sono già ridotti al minimo necessario per il funzionamento societario.

Dall'esame dei bilanci di esercizio e dello stato patrimoniale anno non si evidenzia la necessità di procedere a:

- a) cessione di quote sociali
- b) liquidazione
- c) scissione
- d) trasformazione.

L'azione da intraprendere è la seguente:

- **estinguere l'intero debito entro il 31.12.2015, attraverso un piano di rateizzazione da sottoporre all'approvazione da parte dell'organo competente.**
- Entro il **15 marzo 2016**, dovrà essere presentata una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti da sottoporre.

2. CONSORZIO GESTORI IDRICI S.C.R.L. (CO.GE.SI S.C.R.L.)

Ricordato che:

- i Comuni di Barge e di Bagnolo Piemonte gestiscono il servizio idrico integrato, attraverso una società in house, denominata Infernotto acqua srl;

- l'Autorità d'Ambito n.4 – Cuneese, con deliberazione della conferenza d'Ambito n.20/2007, nell'affidare il servizio idrico integrato alla società Infernotto Acqua Srl, condizionava l'efficacia del provvedimento definitivo, tra l'altro, al rispetto del disciplinare tecnico di gestione e di accordo convenzionale analogo a quello Acda-Calso, purché contenente un cronoprogramma di riunificazione delle gestioni dei soggetti gestori tutti pubblici, con vincolo di progressiva aggregazione entro e non oltre cinque anni;

- vi sono stati contatti tra l'Autorità d'Ambito e la partecipata, volti ad acquisire determinazioni in merito; al riguardo, Infernotto Acqua ha manifestato l'intendimento – previa formalizzazione necessaria – di adesione a forma di aggregazione più ampia, individuata nel Consorzio gestori servizi idrici srl – CO.GE.SI. Srl, trattando l'argomento nell'assemblea dei soci del 12.12.2012, in occasione della quale sono state evidenziate a cura del Consiglio di Amministrazione gli aspetti di necessità e di opportunità correlati all'adesione a questa società consortile, che qui principalmente si richiamano:

- attuazione deliberazione Conferenza d'ambito 20/2007, e conseguentemente ricadute organizzative gestionali (quali: - basi comuni di acquisto e approvvigionamento di materiali; - possibilità di avvalimento di strutture tecniche, di staff, professionali già strutturate; - utilizzo condiviso di laboratorio analisi; - economie di scala nella gestione generale;)

- in senso più lato, fattiva possibilità di garantire la prosecuzione operativa della società Infernotto Acqua, in autonomia, ma con possibilità di reciproco scambio di servizi relativi alla gestione, valorizzando le specifiche competenze delle società consorziate;

Preso atto dell'atto di costituzione della CO.GE.SI. srl, rogito Notaio Martinelli in Cuneo, numero 184473 di repertorio del 19.3.2012, e delle disposizioni ivi previste circa l'ammissione di nuovi soci oltre che, in particolare, dell'oggetto sociale;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2012 il Comune di Bagnolo Piemonte ha ritenuto la proposta approfondita dalla Società Infernotto Acqua srl condivisibile e, al momento, l'unica opzione disponibile sotto il profilo aggregativo, tale da consentire la rispondenza alle prescrizioni sopra richiamate, dal momento che non risultano operativi altri soggetti aggregativi strutturati in ambito Ato a valenza interamente pubblica, e che CO.GE.SI., comprendendo attualmente società come A.C.D.A. spa, CALSO spa, SISI srl, sembra costituire soggetto idoneo a tali fini;

Il comune, pertanto, detiene, indirettamente, relativamente alla società CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI S.C.R.L. (CO.GE.SI S.C.R.L.), una quota percentuale del capitale di 2,50%.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione indiretta, seppur minoritaria, nella società, sempre e comunque, fino al 31/12/2015, termine in cui la Società Infernotto Acqua è tenuta a estinguere il debito.

3. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTÀ D'ARTE S.R.L. (A.T.L.)

Il comune ha aderito alla società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.r.l. (A.T.L.) con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 28/11/2003.

Attualmente la quota di partecipazione è pari a 0,54%.

La Società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.r.l. (A.T.L.) è società *multipartecipata* alla quale partecipano circa 100 soci in rappresentanza di tutto il territorio provinciale sia dal punto di vista amministrativo sia da quello imprenditoriale.

Ha per oggetto sociale la prestazione di attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica.

In particolare la società si occupa di: promozione del territorio, sostegno e impulso all'attività turistica.

La Società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.r.l. (A.T.L.) consente la gestione dell'attività di promozione del territorio e del turismo in un ambito sovracomunale, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative locali, promosse da soggetti diversi.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

4. ENTE FIERA DELLA PIETRA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 11/06/1995 veniva approvato l'atto costitutivo e lo statuto per la costituzione dell'ENTE FIERA, successivamente modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 17/11/1995;

Il Comune di Bagnolo Piemonte detiene una partecipazione pari al 90%;

L'ENTE FIERA si occupa di: promozione promozione della pietra locale denominata "Pietra di Luserna gneiss lamellare" tramite realizzazione di una fiera.

Dubbia è la natura giuridica dell'Ente.

In ogni caso, dall'esame dei Bilanci/Stato patrimoniale, è intenzione dell'amministrazione procedere allo scioglimento dell'Ente entro il 31/12/2015.

7. Relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. INTRODUZIONE

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.
- la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.
- Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni.
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestionale.
- I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “propositiva” di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

Visto il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale in data

23/03/2015 ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
4. Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione delle procedure richiamate nel Piano per quanto di competenza;
5. Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Inoltre, la Giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità


DELIBERA

6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

C.B./l.d.

Del che si è redatto il presente verbale.


Il Sindaco
Fabio Stefano BRUNO FRANCO



Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

In pubblicazione all'albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 28 APR. 2015 al 13 MAG. 2015.
(N. di registro delle pubblicazioni 162).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 5397 del 28 APR. 2015,
contestualmente all'affissione all'albo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

Divenuta esecutiva in data _____ per:

_____ decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

Bagnolo Piemonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA